

Firenze 15 marzo 2024

Relazione al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco

**Per una fruttuosa interazione fra Istruttore, Patroni, parti, testi e Periti:  
suggerimenti dall'esperienza.**

1. *Premesse*

Mentre ringrazio per l'invito fatto i Vescovi toscani, il Vicario giudiziale del tribunale Etrusco e don Dalio, che ha intrattenuto i contatti con me in vista di questa giornata, preciso subito che la mia relazione è la parziale rielaborazione di una conferenza da me tenuta al Congresso nazionale della Associazione Canonistica Italiana, svoltosi nel settembre 2023 ad Ascoli Piceno. Ho risistemato quel testo e anche aggiunto un accenno a un aspetto della interazione fra giudice e periti.

Passo ora alle premesse più di contenuto.

La premessa generale alla presente riflessione è che essa si colloca nel contesto della cosiddetta concezione istituzionale del processo<sup>1</sup>, all'interno del quale tutte le figure che in esso agiscono concorrono – pur salva la specifica funzione e anche l'angolazione parziale secondo la quale perseguono il riconoscimento di un loro diritto – alla ricostruzione e all'accertamento della verità. Non ritengo necessario documentare ulteriormente tale visione della funzione del processo canonico, reperibile ad esempio – in maniera più o meno sviluppata – nelle allocuzioni dei Papi alla Rota Romana, da quando nella prima metà del secolo ventesimo hanno cominciato a caratterizzare il momento annuale di incontro del Pontefice con gli Uditori rotali e a essere documentate<sup>2</sup>.

Seconda premessa. Il tema molto generale che mi era stato assegnato per quella relazione era quello della *interlocuzione*<sup>3</sup>, ma in questa sede ho preferito utilizzare nel titolo il termine di

---

<sup>1</sup> Un articolo originale in merito al rapporto processuale fra le parti e alla concezione istituzionale del processo è quello di E. DI BERNARDO, *Il rapporto giuridico processuale nella prospettiva del Chiovenda e nell'elaborazione giuridica di Francesco Roberti*, in «Apollinaris» 79 (2006), 653-678: l'originalità dello studio è che – a partire dall'insegnamento di due maestri del diritto processuale, uno civile e uno canonico – si evidenzia come la giusta comprensione del processo sia appunto quella istituzionale, dove tutte le parti, in un atteggiamento dialogico (garantito dal contraddittorio) tendono alla comprensione della verità e, quindi, all'applicazione della giustizia.

<sup>2</sup> Cf quanto ai testi delle allocuzioni e al loro valore giuridico, U. NAVARRETE, *Introduzione*, in G. ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano 2004, 6-15; J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in «Ius Ecclesiae» 17 (2005), 547-564; G. COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana*, in «Ius Ecclesiae» 16 (2004), 3-20.

<sup>3</sup> Quanto al concetto di interlocuzione, esso sta ad indicare, secondo la sua derivazione etimologica – *inter loqui*, ossia parlare tra due o più soggetti – la interazione che si realizza fra di loro, quindi un dialogo – anche qui soccorre la etimologia: *διὰ λόγος* – non già un monologo, un parlare e un agire per così dire a senso unico. I vocabolari italiani confermano questa interpretazione del termine interlocuzione o del verbo interloquire, che qui si assume tralasciando quell'aspetto polemico o di intervento inopportuno, fatto non a proposito, che alcuni di essi segnalano. Si vedano ad esempio alcune definizioni del termine *interloquire*: T. DEMAURO, *Il dizionario della lingua italiana*, Milano 2000, 1262: «l'intervenire in una conversazione, specialmente interrompendo chi sta parlando»; F.

*interazione*, in quanto mi appare idoneo a mettere ancora più in luce quel cammino di comune attività che caratterizza per definizione e per la sua stessa struttura l'istituto del processo come inteso nell'ordinamento canonico, così come ad esempio magistralmente descritto in una allocuzione alla Rota Romana di Benedetto XVI<sup>4</sup>. Se non si trattasse di parole ormai inflazionate – e che come tali finiscono per perdere i loro esatti contorni e la loro stessa forza – potremmo anche dire che la interazione fra coloro che agiscono nel processo è una sorta di cammino sinodale volto a un discernimento più completo di una singola vicenda umana, per darvi la qualificazione giuridica più corrispondente alla realtà.

Vorrei anticipatamente esprimere l'idea chiave di tale modo di intendere il processo e l'interazione fra i suoi protagonisti (principali e secondari), prendendo a prestito una espressione molto felice che si trova in alcuni trattati di diritto processuale canonico<sup>5</sup>. Intendo affermare che la

---

PALAZZI, *Novissimo dizionario della lingua italiana*, Milano 1973, 709: «*essere interlocutore in un dialogo, in una discussione | mettere bocca in un discorso | intervenire, mettere bocca, intramettersi, dialogare*»; A. GABRIELLI, *Grande dizionario illustrato della lingua italiana*, 1989, vol. I, 1849-1950: «*Prendere parte a un dialogo come interlocutore | Inserirsi, intramettersi in un discorso, in una conversazione; metter bocca*»; G. DEVOTO – G.C. OLI, *Vocabolario illustrato della lingua italiana*, Milano 1967, vol. I, 1346: «*Intervenire a titolo personale in una conversazione o in un discorso, in modo più o meno opportuno | prender parte a un dialogo*»; F. SABATINI – V. COLETTI, *Dizionario italiano Sabatini Coletti*, Firenze 1977, 1290: «*Partecipare, intervenire in un discorso come interlocutore; esprimere il proprio parere | Intramettersi a sproposito e spesso in modo polemico in una discussione, un discorso*»; ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA (TRECCANI), *Lessico universale italiano*, Roma 1972, vol. X, 504-505: «*Prender parte come interlocutore a un dialogo, a una discussione | Intervenire in una conversazione, metter bocca in un discorso, spesso interrompendo chi parla*».

<sup>4</sup> Allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana 28 gennaio 2006, in AAS 98 (2006) 136-137. Ecco il testo al quale faccio riferimento: «*Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici. Di fondamentale importanza, anche in questa materia, è il rapporto tra ragione e fede. Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d'indole giuridica. Si è andata consolidando così una tradizione ormai plurisecolare, che si conserva fino ai giorni nostri nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo. Conviene tener presente, inoltre, che il diritto canonico ha contribuito in maniera assai rilevante, all'epoca del diritto classico medioevale, a perfezionare la configurazione dello stesso istituto processuale. La sua applicazione, nella Chiesa concerne anzitutto i casi in cui, essendo la materia del contendere disponibile, le parti potrebbero raggiungere un accordo che risolverebbe la lite, ma per vari motivi ciò non avviene. Il ricorso alla via processuale, nel cercare di determinare ciò che è giusto, non solo non mira ad acuire i conflitti, ma a renderli più umani, trovando soluzioni oggettivamente adeguate alle esigenze della giustizia. Naturalmente questa soluzione da sola non basta, poiché le persone hanno bisogno di amore, ma, quando risulta inevitabile, rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione».*

<sup>5</sup> Ho in mente soprattutto i contributi del caro e compianto professor Arroba Conde. Oltre alle molte edizioni del suo manuale di diritto matrimoniale, credo opportuno ricordare un suo volume sintetico sui principi dell'ordinamento processuale canonico: *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Canterano (RM), 2016; ma già in M.J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006, 129-146, dove indica come principi cardine della deontologia: 1) l'unità istituzionale, ossia la corresponsabilità nella ricerca della verità; 2) il rispetto del ruolo e della indipendenza nella difesa della parte, cosa che si realizza con la fedeltà, la diligenza e la competenza; 3) il garantire

interazione che si deve realizzare nel processo canonico è quella della cosiddetta razionalità dialogica, nella quale diversi legittimi punti di vista concorrono alla comprensione del vero<sup>6</sup> attraverso una argomentazione razionale, all'interno della quale i *pro* e i *contra* della tesi proposta si confrontano, non già semplicemente per prevalere, ma per capire più a fondo la fattispecie concreta, nella convinzione che a stabilire lo *ius* si giunga (anche) attraverso la reale ricostruzione e comprensione dei *facta*.

In concreto, ho pensato di declinare la mia riflessione impostandola nel senso delle reciproche aspettative, domandandomi: cosa si aspetta un giudice dall'avvocato? Cosa si aspetta un avvocato dal giudice? Come deve atteggiarsi il giudice (in qualità di istruttore) con le parti e con i testi per favorire la loro migliore partecipazione al processo? Come si può assicurare una buona interazione fra il giudice e il perito?

## 2. *L'interazione fra il giudice e l'avvocato: cosa si aspetta il primo dal secondo*

2.1. Il giudice si attende dall'avvocato una ragionevole parzialità, come aiuto a una visione e comprensione più completa dei fatti che egli è chiamato a qualificare al termine del giudizio. Si attende cioè che l'avvocato gli faccia scorgere una possibile ma realistica lettura dei fatti, perché nella valutazione delle vicende umane (per esempio matrimoniali o penali) una lettura univoca ed immediatamente evidente è difficilmente possibile.

2.2. Pure il giudice si aspetta dall'avvocato che questi abbia aiutato la parte, nella fase di preparazione del giudizio oppure anche nell'accingersi a resistere in esso, a chiedere quanto effettivamente può ottenere, non quello che la parte irragionevolmente pretende. Mi rendo conto che non sempre è facile, visto che oggi le persone sono spesso pretenziose o suppongono – magari a séguito di una semplice consultazione in rete – di sapere tutto e di poter per così dire insegnare all'avvocato a fare il suo mestiere. Tuttavia penso che un ruolo molto importante dell'avvocato si espleti, spesso prima dello stesso processo, nel far ragionare le persone, dissuadendole dal perseguire obiettivi non realistici o non giusti. Un esempio di quanto intendo dire: agli inizi della applicazione del processo matrimoniale *brevior*, avevo rigettato in un caso la sua applicazione, non ravvisandone i presupposti. Incontrando l'avvocato della parte attrice, avevo detto che ero dispiaciuto di non aver potuto assecondare quella richiesta. Rimasi molto meravigliato quando l'avvocato mi disse che avevo fatto bene, perché non c'erano i requisiti previsti dal can. 1683. Alla mia domanda come mai allora avesse proposto quella forma processuale, l'avvocato mi rispose che lo aveva fatto perché il cliente glielo aveva chiesto. Aveva davvero agito bene, assecondando una richiesta non ragionevole? Lascio aperta la risposta.

2.3. Il giudice si attende dall'avvocato una esposizione chiara e completa, fin dall'inizio, dei fatti che il patrono pone alla base della richiesta (o della eccezione) che sostiene: ossia i cosiddetti fatti giuridici che supportano la propria posizione e i mezzi di prova che ne dimostrano la ragionevolezza e la fondatezza nella realtà. Per usare una espressione che in questi tempi è stata

---

la razionalità del contraddittorio, attraverso il rispetto della verità e dei doveri di lealtà e colleganza. Così come non posso dimenticare un altro caro e compianto cultore degli studi sul processo canonico, del quale ricordo a solo titolo di esempio: J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015.

<sup>6</sup> In P. BIANCHI, *La fase istruttoria del processo di nullità matrimoniale: non solo indagine*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 18 (2005) ho dedicato tutta la prima parte dell'articolo (313-321) a mostrare la natura dialogica del processo e della istruttoria che ne è un momento nodale, dove si realizza un confronto fra le parti e l'autorità ecclesiale, per concludere: «Un confronto che è funzionale alla ricerca della verità e che si attua nella dialettica dei punti di vista soggettivi (il contraddittorio, l'aspetto di contenziosità), attraverso la quale accedere a un grado superiore di conoscenza della verità medesima e con la disponibilità ad adeguarvisi come a un'indicazione pastorale importante per la propria vita» (321).

spesso utilizzata, anche nel contesto della evoluzione del diritto processuale civile, il giudice si attende che si giochi a carte scoperte fin dall'inizio<sup>7</sup>. Tale esigenza non è certamente estranea anche al diritto processuale canonico: basti pensare all'art. 117 DC in materia di prove da allegare al (o da indicare nel) libello della causa di nullità matrimoniale, oppure i requisiti che deve possedere il libello volto alla introduzione di un processo di nullità matrimoniale *brevior* (cf il can. 1684).

2.4. Perché ciò sia possibile, il giudice si attende che l'avvocato abbia prima selezionato e poi proposto i dati davvero pertinenti.

Mi sento di ribadire in merito quanto suggerii qualche anno fa, trattando del ruolo dell'avvocato nella fase preparatoria della causa (di nullità matrimoniale), sostenendo che il «*principio guida è che l'avvocato dovrebbe spingersi, nel lavoro di indagine previa, il più possibile a fondo, onde maturare una ricostruzione completa dei fatti secondo la verità e, in conseguenza di ciò, sceglierne la qualificazione giuridica più adeguata, laddove la causa matrimoniale venga effettivamente introdotta, insieme ai mezzi di prova più pertinenti. In questo modo trovo molto significativa l'espressione che spesso si ascolta e secondo la quale l'avvocato sarebbe il primo giudice della causa*»<sup>8</sup>.

Sviluppando quanto appena richiamato, la selezione che il giudice si attende dall'avvocato è relativa anzitutto ai fatti principali da indicare. Una prassi che delude spesso tale aspettativa è la proposta di una congerie di capi di nullità nelle cause matrimoniali: quattro o cinque, ma talora anche di più. Non nego che alcune vicende umane non siano di facile e immediato inquadramento dal punto di vista giuridico; ma il proporre quasi di regola tale massa di titoli non solo dà l'impressione che si proceda per così dire a tentoni, bensì spesso costituisce la porta di ingresso che prelude a istruttorie farraginose e poco concludenti. Meglio concentrarsi su un punto specifico, salvo poi estendere l'ambito della domanda giudiziale laddove dalla istruttoria emergano altre motivazioni plausibili<sup>9</sup>. Nelle cause matrimoniali, in deroga al can. 1639 § 1, ciò è possibile persino nel secondo grado di giudizio (cf il can. 1680 § 4). Un'altra prassi che delude l'aspettativa del giudice sotto questo profilo è, almeno nelle cause di nullità matrimoniale,

---

<sup>7</sup> Per l'Italia, si fa riferimento alla "Riforma Cartabia", che si è prefissata di perseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo la quale, sin dall'atto introduttivo del giudizio, devono essere esposti in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, nonché deve essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e dei documenti che offre a sostegno della propria tesi. Per questi accenni alle recenti riforme del diritto processuale civile italiano, mi avvalgo dello studio dell'avvocato civile e canonico R. COSTAMAGNA, *Il libello nella prospettiva dell'avvocato*, 27-30 conferenza tenuta a Venezia il 9 febbraio 2023 e reperibile nel sito del tribunale ecclesiastico regionale Triveneto al link: <https://www.tertriveneto.it/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Opuscolo-2023.pdf>.

<sup>8</sup> P. BIANCHI, *Dinamiche e attenzioni nel reperimento e nella raccolta delle prove nelle cause di nullità matrimoniale*, in G. DELLA TORRE – C. GULLO – G. BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, Città del Vaticano 2012, 144. Lo studio è stato ripubblicato, con solo una variante nella introduzione, anche in AA.VV., *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano, 2014, 29-51, ma citerò dal testo contenuto nell'opera in onore del professor Bonnet. Nello studio, l'attività dell'avvocato nella fase di preparazione alla causa viene esaminata in relazione: a) agli approfondimenti da svolgersi con la parte attrice e quella potenzialmente convenuta (145-147); b) ai documenti, da presentarsi il più possibile tempestivamente; c) ai testi, cercando di selezionare quelli maggiormente produttivi sul tema di causa; d) alla eventuale perizia previa, soprattutto in mancanza di una storia clinica del soggetto o di fatti particolarmente indicativi di una possibile incapacità. Sulla perizia previa cf P. BIANCHI, *La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità nella dinamica processuale*, in Associazione Canonistica della Repubblica Ceca, *Adnotatio Iurisprudentiae*, Supplemento 4, Atti del III Simposio di diritto canonico, Brno 2018, 235-248 (testo italiano), 249-262 (testo ceco).

<sup>9</sup> Cf il can 1514 e l'art. 136 DC in merito alla possibilità di modificare il dubbio di causa, sia in generale sia anche nelle cause matrimoniali. In merito al tema della proliferazione dei capi di nullità matrimoniale, cf anche R. COSTAMAGNA, *Il libello nella prospettiva dell'avvocato*, cit., 38-39, dove si afferma, in modo condivisibile, che un libello non può essere proposto per così dire *ad explorandum*.

l'inserimento nel libello di fatti idonei a irritare la parte convenuta; fatti che spesso, ancorché veri, nulla hanno a che fare con l'oggetto della domanda giudiziale, ma che finiranno per introdurre nel processo vene polemiche (che l'art. 65 §§ 2-3 DC invita opportunamente ad evitare o a superare se presenti), oppure per compromettere una serena partecipazione della parte convenuta. Mi sono domandato spesso la ragione di una simile prassi, che peraltro dimentica la funzione istituzionale del libello, che è quella semplicemente di mostrare la non manifesta infondatezza della domanda proposta.

Ma la selezione previa che il giudice si attende del patrono concerne anche le prove<sup>10</sup>, soprattutto quella testimoniale. Il giudice si aspetterebbe una spiegazione circa chi siano i testi proposti, circa quali siano i contributi che i singoli possono dare alla causa (ciò attraverso una descrizione o attraverso domande ben mirate), circa il perché una persona della quale si parla nel libello come vicina alle parti (per esempio un sacerdote che le ha seguite) non sia indicata nella lista testimoniale; ma anche circa il perché un documento che si dichiara nel libello in possesso delle parti (una lettera, una documentazione clinica, una perizia, una sentenza di un tribunale statale) non siano allegati al libello stesso<sup>11</sup>.

2.5. Nella fase di argomentazione dopo la conclusione in causa – salvo certo il rispetto per lo stile espositivo di ciascuno – il giudice si aspetta dall'avvocato delle memorie non tanto espositive, compilative, ma appunto argomentative. Ciò significa parti in diritto brevi ma pertinenti, non scolastiche e onnicomprensive (esempi: se si tratta del can. 1095, 3°, che senso ha diffondersi anche sui numeri 1° e 2°, disperdendosi su temi – quale l'onnipresente immaturità – quando nel caso vi sono fattispecie nosografiche ben definite ma diverse?); e parti in fatto critiche, ossia che affrontino i problemi della causa e li discutano, non che solo riassumano o ricopino gli atti, traendo poi una conclusione. Un po' provocatoriamente, dico sempre agli studenti e ai tirocinanti presso il tribunale Lombardo che servono molto di più tre o quattro pagine di ragionamento che trenta pagine di *taglia e incolla*. Ricordo un avvocato milanese, ormai morto da molti anni, che spesso esordiva nella parte in fatto dei suoi stringati *restrictus* affermando: «*Questa causa presenta i seguenti problemi*». Li elencava e poi passava a discuterli, proponendo possibili soluzioni. Rammento poche memorie difensive efficaci come quelle.

Un cenno vorrei fare in merito anche alla prosecuzione di appello: recentemente mi è capitato di vedere una *prosecutio* che in pratica riproponeva il lungo e compilativo *restrictus* proposto nel giudizio di primo grado. Non aiuta certo la dialettica processuale e il progressivo cammino verso la migliore comprensione e qualificazione dei fatti il non concentrarsi in maniera puntuale sugli aspetti non condivisi della decisione di primo grado, in modo anche di orientare in senso davvero produttivo l'eventuale istruttoria e la discussione in appello. Purtroppo, nel caso, il *restrictus* di primo grado veniva riproposto addirittura una terza volta nella fase di discussione

---

<sup>10</sup> Certo il giudice – nelle cause penali e in quelle che concernono il bene pubblico o la salvezza delle anime – ha il potere di disporre prove d'ufficio, quali la riformulazione di quesiti insufficienti, la convocazione di testi *ex officio*, la richiesta di esibizione di documenti. Tuttavia dovrà farlo senza prevaricare rispetto alla iniziativa e alle scelte tattiche delle parti, ma soprattutto senza far venire meno la propria imparzialità nei loro confronti. Contemperare nei singoli casi i principi dispositivo e inquisitorio sarà un compito delicato ma ineludibile: cf in merito P. BIANCHI, *L'iniziativa del giudice nella ricerca delle prove*, in AA.VV., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano 2018, 93-118.

<sup>11</sup> Il contributo di alcuni avvocati – che introdurrò in modo più completo fra poco – segnala, in senso conforme: «*L'avvocato deve preparare con cura il libello e il fascicolo introduttivo, dal quale l'istruttore possa trarre indicazioni e soprattutto rendersi conto della delicatezza del caso in specie. La completezza del fascicolo introduttivo garantisce una maggiore facilità di impostazione dell'istruttoria, rispetto a situazioni nelle quali le prove, specie quelle documentali, giungono in fasi successive, durante lo svolgersi della causa. In certi casi ciò è inevitabile, ma spesso molte prove documentali sono già nella disponibilità della parte prima dell'avvio della causa. La completezza della posizione processuale, delle tesi che si intendono dimostrare, della lista dei testimoni che si intendono sentire, del materiale documentale che si offre in produzione, favorisce quel confronto costruttivo tra le parti processuali e il giudice ancor prima dell'inizio dell'istruttoria*».

in appello, con qualche riga aggiunta qua e là riportando esiti della istruttoria supplementare svolta in secondo grado di giudizio.

In una prospettiva comparativa, si ricorda che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali viene ritenuto un principio generale del diritto processuale da parte della Suprema Corte di Cassazione italiana<sup>12</sup>, mentre la già richiamata “Riforma Cartabia” ha previsto non soltanto che la redazione di atti non chiari e non sintetici possa avere conseguenze nella liquidazione delle spese di lite da parte del giudice, ma che possa addirittura incidere sulla validità stessa dell’atto.

2.6. Vorrei infine aggiungere la testimonianza di una esperienza che ho fatto in questi ultimi anni nel contesto di cause penali. Ossia delle riunioni – in presenza o talora in video conferenza – con il promotore di giustizia, il difensore dell’imputato e in qualche caso con quello della parte offesa, se costituita ai sensi del can. 1729 per il risarcimento del danno. Riunioni di programmazione del prosieguo della causa (ad esempio la calendarizzazione concordata di nuove deposizioni); di aggiornamento della copia del fascicolo di causa messo a disposizione degli avvocati, in modo che abbiano sempre tutti gli atti completi sotto mano; di discussione e valutazione su come proseguire nella istruzione, trovando se possibile degli orientamenti comuni su come procedere; di accordo, a istruttoria conclusa, sui termini per la presentazione delle difese. Beninteso: riunioni svolte sempre alla presenza del notaio di causa e redigendo una sessione o una nota con i risultati dell’incontro, da lasciare poi agli atti. In termini più modesti, l’esperienza è stata replicata anche in procedimenti penali stragiudiziali, dove magari l’unico interlocutore dell’istruttore è il difensore dell’imputato. Ho trovato molto utili questi incontri, proprio come un valido modo di interlocuzione processuale e mi sembra che anche gli altri interessati li abbiano graditi.

### 3. *L’interazione fra il giudice e l’avvocato: cosa si aspetta il secondo dal primo*

Per la redazione di questa seconda parte del mio lavoro avevo chiesto l’aiuto di tre avvocati, lasciandoli innominati, ma ringraziandoli pubblicamente. Nel prosieguo cerco anche oggi di combinare i loro suggerimenti (riportati in corsivo se riferiti letteralmente) con quanto come giudice ho percepito essere aspettativa degli avvocati che conducono un loro assistito o accompagnano dei testi davanti all’istruttore.

3.1. Comincio con un loro suggerimento, che avevano indicato con la suggestiva definizione di *interlocuzione previa* e che ha di mira la più efficace impostazione del giudizio, sin dal momento della fissazione del dubbio di causa. Essi avevano in merito osservato: «*Molto spesso la concordanza del dubbio non avviene in una sessione, ma è definita per Decreto. Potrebbe essere opportuno, soprattutto in casi complessi, avere un momento di confronto e dibattito tra istruttore e avvocato o avvocati e parte pubblica, successivamente alla definizione del dubbio, proprio per dare un indirizzo più costruttivo all’Istruttoria. L’interlocuzione potrebbe avere ad oggetto: questioni in diritto; questioni in fatto; impostazione dell’istruttoria. Qui entrano in gioco anche i rapporti tra istruttore e preside in causa. Certamente quando l’istruttore è anche preside le cose sono più semplici. Nella fase di interlocuzione previa il giudice, senza anticipare il possibile esito del giudizio, potrebbe evidenziare le questioni critiche della causa (questioni di diritto sostanziale e processuale, questioni in fatto, questioni probatorie) chiedendo alle parti di dare il loro contributo, nel rispetto dei ruoli e del contraddittorio, per affrontare questi nodi critici*».

---

<sup>12</sup> Cf l’ordinanza 37552/2021, n. 2.4, citata in R. COSTAMAGNA, *Il libello nella prospettiva dell’avvocato*, cit., 28-30.

Credo che tale, pur eccezionale, possibilità debba essere ritenuta utile. Come è noto, per le cause di nullità matrimoniale, il rinnovato can. 1676 § 1 ha abolito l'inciso che era contenuto nel previgente can. 1677 § 2 che, pur privilegiando la concordanza del dubbio per decreto, metteva come condizione «*nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit*», presente anche nell'art. 135 § 1 DC. Appare però ragionevole ipotizzare che, in casi particolarmente complessi, possa prevedersi una sessione nella quale una corretta interazione fra tutti gli aventi diritto potrebbe giovare a impostare meglio la domanda giudiziale e l'istruttoria conseguente, come del resto previsto nel can. 1513 § 2 in relazione alla struttura generale del processo ordinario.

3.2. La prima aspettativa che personalmente avverto nell'avvocato è che il giudice affronti l'udienza mostrando di avere conoscenza della causa e conducendo il colloquio in modo che si vada a sviscerare al cosiddetto *thema decidendum*. Ho notato lo stupore di qualche avvocato nel vedere che chi interrogava – senza dover scartabellare gli atti, magari dando pure l'impressione di esserne alquanto all'oscuro – ricordava i fatti, i nomi delle persone coinvolte, la tempistica della vicenda. Da un lato questa meraviglia mi ha stupito, perché ritengo sia nella logica delle cose che il giudice arrivi preparato alle udienze<sup>13</sup>. Da un altro lato, però, detta meraviglia mi fa capire che purtroppo non è sempre così, e che il giudice preparato sul caso è una reale aspettativa dell'avvocato.

3.3. L'avvocato inoltre si aspetta che gli sia dato un reale spazio nella udienza. Nelle cause canoniche, normalmente gli avvocati sono rispettosi e discreti nel prendersi tale spazio, mentre i regolamenti dei tribunali locali prevedono diverse modalità per moderare i loro interventi, per esempio chiedendo siano proposti sotto forma di un appunto scritto al giudice. Né mancano all'istruttore strumenti per moderare eventuali eccessi (cf il can. 1470 § 2). Non sono assenti tuttavia – soprattutto nelle cause penali, almeno da quanto mi racconta qualche difensore – delle prassi molto compressive della presenza e dell'attività del difensore nelle udienze istruttorie, per esempio con una interpretazione estensiva dei cann. 1470 § 1 e 1559. La possibilità di partecipare alla udienza è un diritto dell'avvocato (can. 1677 § 1, 1°): la sua facile esclusione o la pretesa di ridurlo a una sorta di spettatore muto fa venire meno quella possibilità di interazione, che invece pare giovevole a una ricerca della verità: una ricerca che parte da punti di vista diversi, ma potenzialmente complementari.

Come ci si poteva giustificatamente aspettare, su questo tema i miei consiglieri avvocati hanno avuto molto da dire, lamentando che in qualche occasione gli avvocati avvertono di essere visuti dall'istruttore come un elemento di disturbo. E così hanno argomentato: «*Istruttore e avvocato, pur con ruoli diversi, forniscono un contributo fattivo all'istruttoria, quindi è giusto regolamentare gli interventi dell'avvocato nel corso dell'udienza (soprattutto quando l'avvocato non ha una deontologia adeguata e non sa misurare gli interventi, risultando troppo invadente), ma gli dev'essere consentito di intervenire con domande che, pur non essendo suggestive, contribuiscano alla raccolta delle prove, anche durante la sessione di udienza e non soltanto al suo termine. Al Giudice Istruttore va riconosciuto il potere direttivo sullo svolgimento dell'udienza, ma egli non deve ritenersi il "padrone assoluto" di quel momento processuale. Tutti gli altri soggetti presenti (persona interrogata, avvocato, notaio, parte pubblica) possono dare un contributo "sinodale" [...] a ricostruire la verità, sotto la direzione dell'istruttore.*

---

<sup>13</sup> Dico per inciso che questo è uno dei punti di maggiore insistenza nei confronti dei tirocinanti presso il tribunale Lombardo: essi devono andare ad ascoltare le udienze dei vari giudici avendo studiato a fondo il fascicolo della causa, per imparare ad agire in questo modo quando saranno loro a dover fungere da istruttori. Circa come sia strutturato questo tirocinio, si può vedere P. BIANCHI, *La formazione del personale del tribunale: un'importante occupazione di un canonista utile*, in M. PULTE – Th. A. WEITZ (a cura di), *Veritas vos liberabit*. Festschrift zum 65. Geburtstag von Günter Assenmacher, Paderborn 2017, 321-333.

*Talvolta alcuni istruttori non consentono interventi verbali dell'avvocato, pretendendo che eventuali domande di chiarimento o integrative vengano presentate in forma scritta alla fine del primo ciclo di domande alla parte o al teste. L'impossibilità di intervenire tempestivamente, quando vi è una eventuale incomprensione o difficoltà di verbalizzazione (può accadere che chi deve rispondere non abbia capito la domanda o che la verbalizzazione non sia adeguata rispetto alla effettiva risposta data), fa sì che si "perdano dei pezzi", che poi non possono più essere recuperati alla fine dell'interrogatorio». La presenza dell'avvocato, fanno altresì notare, il quale conosce la sua parte e spesso, almeno indirettamente, anche i testi da lui indotti potrebbe anche essere utile per fare da filtro in relazione a eventuali ostacoli culturali, psicologici o caratteriali che potrebbero rendere più faticosa e meno produttiva l'udienza.*

3.4. A tale ultimo proposito, si deve ammettere che effettivamente è possibile che non sempre l'istruttore abbia un atteggiamento adeguato, per quanto fortunatamente si tratta di casi eccezionali. Tuttavia, poiché essi possono anche capitare, già in una precedente occasione avevo provato a ipotizzare come un avvocato potrebbe reagire in modo costruttivo di fronte a situazioni come le seguenti: a) il giudice che non pone domande adeguate: o in quanto non corrispondenti ai criteri normativi per la loro formulazione (cf soprattutto il can. 1564 e l'art. 169 DC), oppure perché non attinenti al merito della causa; b) il giudice che non verbalizza correttamente, soprattutto nella sostanza, quanto detto da parti e testi; c) il giudice che rifiuta di ammettere una domanda che corrisponda ai criteri di liceità e utilità, richiesti per ogni mezzo di prova dal can. 1527 § 1 e dall'art. 157 § 1 DC; d) il giudice che tratta un po' male la persona interrogata, lasciandosi magari condizionare dal di lei atteggiamento polemico o non collaborante<sup>14</sup>.

3.5. In aggiunta alle possibilità problematiche che io stesso ho appena richiamato e forse condizionati da qualche imbarazzante esperienza di improvvise uscite da parte di qualche giudice, mi è stata segnalata anche la seguente esigenza<sup>15</sup>: *«L'istruttore deve evitare di "anticipare" la Sentenza, facendo previsioni ottimistiche o nefaste, per esempio a fine udienza, sulla base di intuizioni del momento. Dev'essere anche cauto nel suggerire all'avvocato di "ritirare la causa", in modo avventato e poco ponderato. In ogni caso eventuali impressioni "a caldo" sulla causa non dovranno mai avvenire in presenza delle parti o dei testi; inoltre, eventuali impressioni sull'andamento della causa, andrebbero espresse dal giudice in presenza di tutti gli avvocati costituiti e della parte pubblica del processo. [...] Un giusto scambio di punti di vista può anche avvenire, ma nel rispetto della professionalità dell'avvocato che si trova, a volte, a compiere scelte strategiche per condurre la parte a maggiore consapevolezza, per esempio al momento della pubblicazione degli atti».* Ad esempio, aggiungo io, ponendo la parte di fronte alla necessità di mettere in discussione anche la propria maturità psichica nel decidere e nel vivere il matrimonio.

3.6. Una ulteriore aspettativa che personalmente rilevo nei patroni è che le loro argomentazioni – naturalmente se serie e fondate negli atti – siano discusse nella decisione ed esaminate almeno nei loro punti essenziali. Tale discussione talora manca nelle sentenze, oppure è sbrigata piuttosto frettolosamente con affermazioni del tipo che la motivazione svolta fino a quel momento ha preso implicitamente in considerazione le argomentazioni del patrono. Qualche volta è davvero così, altre volte un esame più esplicito ed accurato sarebbe doveroso da parte

---

<sup>14</sup> P. BIANCHI, *Dinamiche e attenzioni nel reperimento e nella raccolta delle prove...*, cit., pp. 150-154; dove si considera però anche la possibilità di qualche atteggiamento non corretto o intemperante del patrono durante l'udienza (161-162).

<sup>15</sup> In merito e in senso conforme si veda anche T. VANZETTO, *Lo svolgimento dell'udienza*, in AA.VV., *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2014, 137-138.

dell'estensore. Questa necessità è particolarmente urgente nelle cause trattate in secondo grado (qui parlo solo dei tribunali locali, non della Rota Romana), dove le motivazioni di appello andrebbero ancor più dettagliatamente discusse, dando loro risposta alla luce degli atti. Naturalmente, a meno che – come in un esempio già ricordato – le motivazioni di appello siano la mera riproposizione di quelle svolte in primo grado e alle quali la decisione di prime cure ha già dato adeguata attenzione e risposta. La possibilità di rigettare per decreto un appello si procedibile<sup>16</sup> ma manifestamente dilatorio (nel senso di non fondato nel merito) sussiste solo per le sentenze affermative nelle cause di nullità matrimoniale, come da can. 1680 § 2. In tutti gli altri casi un appello procedibile darà adito a un giudizio di appello ordinario, le cui ragioni dovranno essere valutate nella sentenza.

3.7. Un'ultima suggestione mi viene dai tre avvocati che mi hanno offerto la loro collaborazione e concerne le ormai abbastanza frequenti cause penali canoniche: «*Con specifico riguardo al processo penale canonico, è auspicabile che l'avvocato possa avere pieno accesso alla documentazione confluita nell'investigatio previa, non solo mediante la possibilità di prenderne visione e/o farne lettura, ma anche potendone estrarre copia, fermo il divieto di consegnarla alla parte assistita o a terzi. Tale possibilità, soprattutto nei casi in cui la documentazione dell'investigatio previa è copiosa, eviterebbe la compressione del diritto di difesa che potrebbe scaturire da una conoscenza solo parziale o superficiale degli argomenti e delle prove su cui si fonda l'accusa*».

Come ho già accennato, presso il tribunale Lombardo tale auspicio si avvera: al momento della costituzione del Difensore (sia di fiducia che d'ufficio), la prima cosa che viene fatta è quella di consegnargli una copia completa del fascicolo di causa, fissando un termine per proporre osservazioni o istanze. Inoltre, man mano che l'istruttoria avanza, al Difensore viene costantemente aggiornato il fascicolo di causa. Capisco però il loro suggerimento, perché ho colto degli echi di esperienze molto problematiche in merito, probabilmente causate dalla minore dimestichezza con le cause penali e dalla conseguente paura di sbagliare da parte di chi le conduce.

#### 4. *L'interazione del giudice con le parti e con i testi*

Tale interazione avviene nella sostanza nelle udienze istruttorie. Su tale tema c'è una letteratura molto vasta, sia risalente<sup>17</sup> sia recente<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Perché la parte ha effettivamente subito un gravame e perché si rivolge, nei termini, al tribunale di appello competente.

<sup>17</sup> Una vera *summa* in merito, per molti aspetti ancora molto attuale, è l'opera di L. DEL AMO, *Interrogatorio y confesión en los juicios matrimoniales*, Pamplona 1973, XXIV-594.

<sup>18</sup> Fra la produzione recente rinvio a un lungo articolo del canonista americano William Daniel, che affronta anche alcuni temi nuovi e delicati, come le udienze da remoto, e indica delle prassi discutibili: W. DANIEL, *The Canonical Norms on the Judicial Examinations or Interrogations: Their Purpose, Implementation, and Non-Observance*, in «The Jurist» 78 (2022), 137-202: dopo aver sottolineato l'importanza della fase istruttoria del processo e aver esposto le norme per un corretto interrogatorio (150-176), l'autore espone anzitutto alcune prassi considerate legittime: 1) acquisire scritti delle parti, non sostitutivi però delle loro deposizioni (176-177); 2) il rifiuto di deporre e le tre possibilità di superamento previste nel can. 1528 (178-179); 3) l'uso di un interprete (181); 4) l'uso di videoconferenza per una rogatoria, ma con il teste nella sede di un altro tribunale (181-183). Indica poi alcune prassi considerate illegittime: 1) la sostituzione della deposizione con dichiarazioni pregiudiziali, cosa che non si può giustificare con la *Ratio Procedendi* allegata al m.p. *Mitis Iudex* (184-188); 2) la sostituzione della deposizione con scritti o *affidavit* (189-191); 3) comunicazioni audio o video senza adeguate cautele, con quella che viene chiamata *naively trusting* (191-194); 4) procedere in assenza di notaio, che non potrà certo firmare in séguito verbali di audizioni cui non ha assistito (194-198); 5) deposizioni assunte non dal giudice, ma per esempio dall'avvocato della parte (198-199). Daniel precisa che tutte queste prassi non possono essere considerate acquisite come consuetudini *contra legem*, in quanto (tutto concedendo) il CIC nel 1983 e la DC nel 2005 le hanno riprovate. La conclusione deontologica è che l'osservanza delle norme consente di raggiungere la vera certezza morale e, quindi, la difesa del (favore del) matrimonio, non trasformando le cause di nullità in autorizzazioni a nuove nozze (200-

4.1. Personalmente vorrei riprendere la idea, che già mi è capitato di proporre in altra sede, della necessità di un atteggiamento maieutico<sup>19</sup> da parte di chi interroga. Ciò si estrinseca in diverse attenzioni.

Anzitutto cercando di comprendere la persona che si ha di fronte, nel suo livello culturale, nella sua condizione emotiva e anche in eventuali sue resistenze e precomprensioni. Talvolta, ho sperimentato che queste ultime possono essere superate anche solo dando delle spiegazioni comprensibili circa la importanza della testimonianza, del suo scopo, o di come avverrà lo svolgimento della udienza<sup>20</sup>.

In secondo luogo, atteggiamento maieutico è l'aiutare la persona a stare al tema, riconducendola con pazienza a quello che è l'oggetto della sua deposizione o testimonianza. Non sempre è facile, perché alcuni soggetti tendono a divagare, a disperdersi su circostanze e dettagli inconferenti, a formulare delle opinioni generali. Occorre ricondurle pian piano al punto di vero interesse per il processo.

Atteggiamento maieutico è anche aiutare la persona a sviluppare i concetti e le sue affermazioni, procedendo con domande di progressivo approfondimento, che aiutino a far emergere tutto il contributo che la persona può dare alla causa. Se una parte dice che, in caso di cattivo esito del matrimonio, aveva la riserva di separarsi, occorrerà chiederle cosa intendesse con quel concetto: se solo la interruzione della vita comune oppure anche la possibilità di rompere il vincolo, di contrarre una nuova unione. Se un teste afferma che una delle parti gli confidò che, sposandosi, non pensava ai figli, occorrerà chiedergli di spiegare meglio cosa significhi quel non pensare: se solo fosse un non attuale interesse in merito, oppure una programmazione dei figli pur non immediata, oppure invece una decisione contraria. Se in una procedura penale una parte offesa dicesse di essere stata toccata impropriamente dall'imputato, pur con delicatezza le si dovrà chiedere in quali parti del corpo, in che contesto (confessione? direzione spirituale?) e quante volte ciò sia accaduto.

---

202). Nella stessa linea S. G. OETJEN, *The Ars interrogandi in the Judicial Examination (cc. 1534; 1558-1571)*, in «The Jurist» 79 (2023) 325-371: una trattazione molto completa, che sottolinea la necessità di preparazione e di adattamento di chi fa le domande. Per evitare il *gran chaos* evocato in materia da autori del passato, la prima risorsa è l'osservanza delle norme, che suppongono un patrimonio di esperienza e saggezza.

<sup>19</sup> Cf P. BIANCHI, *La fase istruttoria del processo di nullità matrimoniale...*, cit., 322-323 dove ho provato ad indicare alcuni atteggiamenti che dovrebbero caratterizzare un istruttore nel suo rapporto con parti e testi: a) cortesia (ossia, rispetto, non faciloneria o paternalismo); b) chiarezza nel dare informazioni su cosa si sta attuando anche in risposta a domande di chi viene interrogato; c) pazienza ed evitamento di ogni atteggiamento polemico o aggressivo; d) capacità di tenere in pugno il colloquio, riconducendolo ai suoi contenuti di rilievo per la causa; e) precisione nella verbalizzazione; f) atteggiamento maieutico, aiutando l'interrogato a sviluppare in modo autentico e completo le sue conoscenze; g) capacità di concentrarsi su ciò che è essenziale per la causa, approfondendolo il più possibile e con ogni sforzo. Molto utile anche T. VANZETTO, *Lo svolgimento dell'udienza*, cit., 125-138, che offre molti aiuti nell'impostare una buona interazione fra parti e testi: dalla preparazione dell'udienza, tecnica si ma anche con un atteggiamento di libertà interiore; alla accoglienza di chi depone, fatta anche di chiarezza e di opportune spiegazioni; al domandare con calma e pazienza e secondo le indicazioni del Codice, che vengono minutamente illustrate. L'autore invita a raccogliere fatti più che opinioni e con fedeltà a quanto detto, per quanto non come una macchina che *registra*. Da questo punto di vista si richiama alle sagge osservazioni contenute in G. CABERLETTI, *La psicologia della testimonianza nell'esperienza giudiziale*, in AA.VV., *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2014, 237-252.

<sup>20</sup> Nell'articolo P. BIANCHI, *Dinamiche e attenzioni nel reperimento e nella raccolta delle prove...*, cit., ho provato a configurare alcune situazioni nelle quali un atteggiamento maieutico del giudice potrebbe essere risolutivo per una buona interazione con parti e testi. In particolare: a) con una persona che non capisca le domande, pur poste in modo tecnicamente corretto e in modo chiaro (155-156); b) con una persona con difficoltà psicologiche, sia di origine intellettuale sia di origine emotiva (156-158); c) con una persona che si mostri reticente o dia l'impressione di non deporre secondo verità (158-161).

4.2. Un modo giusto per interagire bene da parte del giudice con le parti e con i testi sarà anche quello di tener conto di quanto già noto in causa: dal libello, da eventuali memorie integrative<sup>21</sup>, da documenti allegati al libello, da deposizioni già svolte nel processo. Trovo poco utile far ripetere quanto è già stato esposto ed è stato acquisito, senza dedicarsi invece ad approfondire quanto si ha già a disposizione. Ad esempio: una deposizione della parte sostanzialmente ripetitiva di quanto narrato nel libello appare poco costruttiva. Trovo invece molto utile la prassi di far riconoscere e confermare, soprattutto alla parte attrice, quanto esposto nel libello e negli eventuali allegati, dedicandosi poi ad approfondirne gli aspetti più direttamente rilevanti per la causa.

4.3. In questo senso non penso sia una buona premessa per una efficace interazione del giudice con le parti e con i testi, proporre delle domande generiche e uguali per tutti<sup>22</sup>. Spesso ci si appiattisce su proposte di domande presentate dai patroni o dal difensore del vincolo, ma anche predisposte dallo stesso istruttore, che sembrerebbero andare bene per quasi ogni tipo di capo di nullità. Per non parlare di certe liste di quesiti che si ricevono insieme ad alcune richieste di rogatoria, che contengono svariate decine di domande le quali appaiono quasi più dei questionari per inchieste di carattere sociologico che interrogatori giudiziari. Ancora, si trovano spesso delle domande assolutamente sorprendenti: magari alle parti stesse si chiede dove e quando sia stato celebrato il rito nuziale, quando in atti c'è un documento pubblico che ne attesta luogo e data. Oppure domande al limite della liceità, anche ai sensi del can. 220, come la quasi immancabile inchiesta su eventuali rapporti intimi da fidanzati: non è escluso che in qualche occasione tale domanda possa avere un suo senso – poni in una istruttoria in vista della richiesta di scioglimento del matrimonio per non consumazione, oppure in una causa di nullità dove fin dal libello vengono segnalate gravi difficoltà nell'esercizio della sessualità che stanno alla base dell'ipotesi processuale di incapacità ai sensi del can. 1095, 3° – ma in molti altri casi mi appare una domanda ingiustificatamente invasiva. Per non parlare della domanda sulla consumazione del matrimonio, quando nel libello si informa che la coppia ha avuto tre figli.

Una buona ed efficace interazione con parti e testi richiede invece di tener conto del capo che si deve indagare, di quanto si sa già in merito, del ruolo che il singolo teste ha avuto nella vicenda, in modo che sia davvero valorizzato quanto la singola persona può portare di utile nella causa. Il compito del giudice in merito, naturalmente, potrà essere agevolato se da parte dei patroni, almeno per i testi da loro indotti, saranno proposti dei quesiti davvero personalizzati o anche solo date delle chiare indicazioni circa il contributo probatorio che ci si attende da loro.

4.4. Aggiungo che una efficace interazione del giudice con le parti e con i testi non potrà non guardarsi dall'evitare di effettuare un filtro troppo pesante nel verbalizzare le loro dichiarazioni, magari contaminandole con poco credibili espressioni tecnicizzate. Mi spiego: se un convenuto di basso livello culturale e dai modi un po' rozzi dicesse nella sua deposizione: *«avevo detto chiaro alla mia fidanzata che, anche una volta sposati, se mi fossi stufato di lei l'avrei mandata a quel paese»* e l'istruttore verbalizzasse: *«già in epoca prenuziale avevo espresso*

---

<sup>21</sup> Su pregi e limiti di tali relazioni integrative cf R. COSTAMAGNA, *Il libello nella prospettiva dell'avvocato*, cit., 33-38, con un interessante collegamento al tema del cosiddetto illecito endofamiliare, nel senso che tali memorie integrative non solo non devono ledere l'integrità del diritto di difesa (cf il can. 1598 § 1), ma anche non devono costituire uno stratagemma per sottrarsi alle proprie responsabilità in sede civile derivanti da gravi violazioni degli obblighi familiari.

<sup>22</sup> In un mio articolo di qualche anno fa – P. BIANCHI, *Alcune annotazioni circa l'interrogatorio di parti e testi nelle cause di nullità di matrimonio*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 17 (2004), 210-223 – affronto una ricognizione normativa in merito all'interrogatorio di parti e testi; svolgo alcune osservazioni per la migliore comprensione e il coordinamento delle norme analizzate; e offro alcune indicazioni in merito alla prassi, dove in particolare si insiste sulla specificità delle domande ai sensi del can. 1563 e secondo i criteri guida dell'attinenza al dubbio di causa e (per i testi) del ruolo avuto nella vicenda delle parti (220-221).

*alla mia fidanzata la mia positiva riserva quanto alla indissolubilità del vincolo matrimoniale», non realizzerebbe un vero dialogo, una corretta interazione, ma farebbe troppo prevalere i propri schemi mentali sulle parole dette dal deponente. La legge stessa richiede che, soprattutto per il tema di causa, la verbalizzazione rispetti le *ipsa verba* del dichiarante<sup>23</sup>. Certo, come già detto più sopra, l'istruttore potrà chiedergli delle spiegazioni, sollecitandolo ad esempio a chiarire meglio cosa voglia dire che avrebbe mandato la moglie *a quel paese*, giungendo a far esplicitare maieuticamente quanto è implicito nelle parole del dichiarante, non invece facendone una sorta di immediata interpretazione, che potrebbe condurre alla creazione della sempre tanto stigmatizzata volontà *interpretativa*: e nemmeno della parte, bensì del giudice.*

4.5. Concludo ricordando come un modo di buona interazione del giudice con le parti sarà quello di consegnare loro una sentenza che sia da esse effettivamente comprensibile. Una sentenza capace davvero di interloquire con le parti, ossia di parlare davvero ad esse non potrà dimenticare chi siano i suoi destinatari principali, ossia le parti private. Non c'è dubbio che anche la collettività ecclesiale<sup>24</sup>, rappresentata in qualche modo dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, sia destinataria della sentenza; ma certo non si può trascurare una attenzione particolare per i coniugi il cui matrimonio è rimesso al giudizio della Chiesa, oppure per l'imputato sottoposto a giudizio. Tale attenzione comporta ad esempio lo sforzo di utilizzare un linguaggio che, senza rinunciare alla precisione tecnica e alla completezza, sia effettivamente intelligibile per le parti private. Con molta chiarezza Francesco, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2022, afferma:

La sentenza [...] dev'essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano.

Un esempio di tale sforzo – al di là della necessaria chiarezza e logica della argomentazione – sarà anche il modo di citare le sentenze della giurisprudenza di riferimento, ossia quella della Rota Romana (o comunque dei Dicasteri della Santa Sede). Numerose e lunghe citazioni in latino non renderanno certo facile la comprensione della motivazione. Segno di reale e non retorica vicinanza ai fedeli sarà invece lo sforzo di tradurre nella lingua corrente i brani delle decisioni rotali che si ritengano davvero pertinenti al caso e che quindi si riportano, oppure di farne una chiara sintesi, corredata da referenze complete perché il passo citato possa essere facilmente reperito e controllato<sup>25</sup>.

## 5. *L'interazione del giudice con i periti*

La letteratura in merito alle perizie nelle cause canoniche – soprattutto matrimoniali e con particolare riferimento alle perizie psichiatriche e psicologiche – è vastissima<sup>26</sup> e affronta il tema

<sup>23</sup> Cf il can. 1567 § 1 e l'art. 173 § 1 DC per le cause di nullità matrimoniale. Una serie di ottime indicazioni pratiche in merito alla verbalizzazione (ma non solo) si può trovare in D. M. JAEGER, *Il giudice istruttore (spunti di riflessione in base all'esperienza giudiziale)*, in AA.VV., *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano 2014, 69-77.

<sup>24</sup> Lo sottolinea in modo particolare J. LLOBELL, *La genesi della sentenza canonica*, in P.A. BONNET – C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e aggiornata*, Città del Vaticano 1994, 97.

<sup>25</sup> Cf P. BIANCHI, *La qualità della sentenza di nullità del matrimonio*, in H. FRANCESCHI – M. A. ORTIZ (a cura di), *Ius et Matrimonium IV. Atti dell'VIII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, settembre 2022*, Roma 2023, 23-37.

<sup>26</sup> Mi limito a richiamare due contributi che mi appaiono particolarmente completi: C.M. MORÁN BUSTOS, *La prueba de las anomalías graves en relación con la capacidad consensual: la pericia como medio de prueba en los supuestos del canon 1095*, in «Ius Canonicum» 53 (2013), 7-61; F. CATOZZELLA, *La perizia quale mezzo di prova nelle Cause di incapacità matrimoniale*, in «Apollinaris» 86 (2013), 353-386.

da svariati punti di vista. In questo contesto, mi limito a segnalare due accorgimenti che potrebbero favorire una corretta ed efficace interazione fra giudice e perito, soprattutto quanto al tipo di perizie dette sopra, che sono le più frequenti nei processi (matrimoniali) canonici.

5.1. Il giudice ha il dovere e il perito l'aspettativa che vengano proposti dei quesiti davvero idonei a valorizzare il suo contributo, che è quello propriamente clinico. Se è vero che *peritis in arte credendum* – laddove i periti abbiano agito davvero *cum arte*, ossia nel pieno rispetto dei principi epistemologici e deontologici della loro disciplina – anche le domande loro proposte dovranno essere rispettose di quella *ars*, quindi ad esempio non formulando quesiti di chiaro contenuto canonico, quasi gettando sul perito l'onere di rispondere a quello che è invece il quesito di pertinenza del giudice. Così, ad esempio, laddove venisse chiesto al perito se Tizio era fornito della sufficiente discrezione di giudizio per contrarre, oppure se Caio fosse in grado di assumere gli obblighi essenziali dello stato coniugale.

Tali domande, peraltro, mostrano una cattiva comprensione di quale sia la effettiva funzione del perito nella dinamica processuale, quasi che la perizia sia per così dire il tutto della prova di una ipotizzata incapacità matrimoniale. In realtà, la perizia è uno dei mezzi di prova che assolve (assieme alla ricostruzione della eventuale storia clinica del soggetto) alla verifica di uno degli aspetti della prova, ossia il cosiddetto criterio clinico, che aiuta a comprendere se nel soggetto vi fosse, al momento del patto nuziale, una seria forma di anomalia. Tale criterio dovrà poi compararsi con l'altro criterio probatorio nelle cause matrimoniali di incapacità psichica: ossia quello che, alla luce della istruttoria storica, verifichi se vi siano dati che confermino che l'eventuale grave anomalia abbia inciso in modo sostanziale sulla scelta del matrimonio e/o sul modo di viverne gli impegni (cf il can. 1579 § 1 e l'art. 212 § 1 DC).

In questo senso l'art. 209 della Istruzione DC ha molto contribuito ad aiutare nella formulazione di quesiti adatti. Nel § 1, infatti, suggerisce la domanda principe da proporsi al perito, ossia quella che concerne l'aspetto propriamente clinico; mentre nel § 2, pur proponendo delle domande che potrebbero facilitare la cosiddetta traduzione in chiave giuridica dell'apporto peritale, si cerca di farlo evitando di esporre il perito al rischio di offrire delle risposte che siano eccedenti rispetto alla sua specifica competenza.

5.2. Una corretta interazione fra giudice e perito sarà favorevolmente promossa anche da una intelligente valorizzazione della possibilità offerta dal can. 1578 § 3 e dall'art. 211 DC: ossia la possibilità di interrogare il perito per avere delle spiegazioni ulteriori che appaiano necessarie per la comprensione della vicenda e per la soluzione della causa. Infatti, il giudice sbaglierebbe sia rigettando delle affermazioni del perito solo perché non le capisce, sia ammettendole e avvalendosi per la decisione anche se non le capisce o se non lo convincono. Si tratta della cosiddetta *recognitio peritiae* sulla quale hanno insistito processualisti di pregio<sup>27</sup> e che possiede una duplice utilità.

La prima, quella più immediata, è relativa alla causa concreta: infatti il giudice e il perito interagiscono – per quanto da diversi punti di vista – per uno scopo comune, ossia per la comprensione e la risoluzione della causa secondo giustizia. Quanto più si comprendono e si chiariscono, tanto più si avvicineranno al loro comune obiettivo.

La seconda utilità, invece, è più mediata e generale. È infatti verosimile che un perito, chiamato dal giudice per avere dei chiarimenti su una argomentazione svolta o su un certo linguaggio usato nella sua relazione, farà tesoro degli approfondimenti richiesti e ne terrà conto nella redazione di successive perizie, avendo meglio compreso le esigenze del tribunale. In questo

---

<sup>27</sup> Ad esempio M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano 2008, soprattutto alle pagine 140-149.

modo, la sua interazione con chi amministra la giustizia ecclesiale si farà man mano sempre più precisa ed efficace.

Paolo Bianchi  
Vicario giudiziale  
Piazza Fontana 2  
20122 Milano MI